

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 226

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

(Relatore CONTE)

approvata nella seduta del 29 novembre 2017

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVO ALL'IMPORTAZIONE DI BENI CULTURALI
(COM (2017) 375 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

preso atto che:

la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;

le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato «Anno europeo del patrimonio culturale»,

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi,

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;

la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno duecentocinquanta anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;

l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;

l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;

un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;

la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;

la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione,

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio sull'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con duecentocinquanta anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea,

esaminato il parere reso dalla 14^a Commissione,

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1 si ritiene che il limite minimo di età di duecentocinquanta anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di «bene culturale» sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a «beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali», «quadri, pitture e disegni», nonchè «archivi fonografici, fotografici e cinematografici» che potrebbero avere un valore inestimabile ma un'età inferiore a duecentocinquanta anni. Si sollecita pertanto l'introduzione, all'articolo 2, di una definizione più articolata di «bene culturale», che tenga conto delle diverse categorie di beni prevedendo eventualmente anche una deroga al limite minimo di duecentocinquanta anni per opere di particolare e riconosciuto valore; in alternativa, andrebbe comunque rimodulata la soglia di età minima per le diverse categorie di beni, modificando o sdoppiando la tabella, tanto più che per alcune voci emergono inesattezze, in quanto ad esempio per gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici di cui alla lettera *k*) la soglia di oltre duecentocinquanta anni risulta inapplicabile;

2 si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;

con riferimento all'articolo 8, sul trattenimento temporaneo da parte delle autorità doganali dei beni che non soddisfano i requisiti indicati nel provvedimento in esame, sarebbe necessario definire le opportune disposizioni di collegamento con gli ordinamenti giuridici nazionali affinché si eviti la restituzione del bene per mera decorrenza dei termini;

si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni, di cui all'articolo 9, sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri;

si invita a valutare la possibilità di integrare la tabella della classificazione dei beni culturali inserendo gli originali dei testi letterari, nonché la tipologia dei beni inerenti lo spettacolo, quali ad esempio i manoscritti teatrali, i libretti d'opera e gli spartiti musicali.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LIUZZI)

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di regolamento prevede misure di contrasto all'importazione e al deposito nell'Unione europea di beni culturali esportati illecitamente da un Paese terzo, al fine di ridurre il traffico di beni culturali, di contrastare il finanziamento del terrorismo e di proteggere il patrimonio culturale dei Paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati;

considerato, inoltre, che la proposta si inserisce nel quadro dell'Agenda europea sulla sicurezza del 2015 e del piano d'azione per rafforzare ulteriormente la lotta contro il finanziamento del terrorismo del 2016, e si pone in linea con:

la dichiarazione dei *leader* del G20 dell'8 luglio 2017, in cui essi hanno dichiarato il loro impegno a lottare contro le fonti alternative di finanziamento del terrorismo, fra cui il trafugamento e il contrabbando di oggetti di antichità;

la risoluzione n. 2347 (2017), del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 24 marzo 2017, che ha invitato gli Stati membri a intraprendere azioni per contrastare il commercio e il traffico illecito di beni culturali, in particolare quando hanno origine in un contesto di conflitto armato e sono opera di gruppi terroristici;

la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, in cui i leader dei 27 Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea hanno ribadito il proprio impegno per la protezione del patrimonio culturale e della diversità culturale;

l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che comprende anche la lotta contro il commercio illecito di beni culturali;

considerate, in particolare, le seguenti principali disposizioni della proposta:

per l'importazione nel territorio doganale dell'Unione, di reperti archeologici o manoscritti rari è richiesta la «licenza di importazione», rilasciata, su richiesta, dall'autorità competente dello Stato membro di entrata. La licenza può essere negata qualora l'autorità disponga di ragione-

voli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente;

al fine di evitare l'elusione della norma, il richiedente deve allegare alla domanda un documento che attesti che i reperti archeologici o manoscritti rari, oggetto della richiesta, sono stati esportati legalmente dal Paese di origine. Qualora lo Stato di esportazione sia diverso dal Paese di origine e firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970 (e quindi impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali), è sufficiente che l'allegato attesti il rispetto delle norme di tale Stato;

per i beni culturali diversi dai reperti archeologici o manoscritti rari è sufficiente una «dichiarazione dell'importatore», che deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni, in cui si afferma che gli stessi sono stati esportati legalmente dal Paese di origine (o dal Paese di esportazione, se firmatario della convenzione UNESCO);

le autorità doganali possono sequestrare e trattenere per non più di sei mesi i beni culturali introdotti senza la licenza o senza la dichiarazione dell'importatore;

gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, per le violazioni dell'obbligo di importazione con licenza o con dichiarazione, o per la presentazione di documenti o informazioni falsi;

infine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea i dati statistici inerenti l'attuazione del regolamento, devono organizzare attività di formazione al personale delle autorità competenti e possono effettuare campagne pubbliche di sensibilizzazione;

rilevato che la proposta di regolamento non è sottoposta allo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità, poiché l'Unione europea ha competenza esclusiva sulla politica commerciale e sulla normativa doganale, incluse le misure di controllo doganale all'importazione, a norma degli articoli 3 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 8 della proposta, relativo al trattenimento temporaneo dei beni culturali da parte delle autorità doganali, si ritiene opportuno prevedere che, in caso di particolare complessità, il trattenimento possa essere prorogato di ulteriori sei mesi e, in ogni caso, che gli Stati membri stabiliscano le opportune disposizioni di collegamento con l'ordinamento giurisdizionale nazionale, al fine di evitare la restituzione per mera decorrenza dei termini;

in riferimento all'articolo 11 della proposta, si ritiene più opportuno prevedere la possibilità e non l'obbligo per gli Stati membri di organizzare «attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate» e che tale facoltà sia fondata su una preliminare valuta-

zione delle capacità e della formazione già esistenti all'interno delle amministrazioni pubbliche dei singoli Stati membri.